

Osservazioni dell'ANEA al documento dell' AEEG del 12 Luglio 2012: consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici: il metodo tariffario transitorio

L'ANEA (Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito) presenta le proprie osservazioni al documento per la consultazione 290/2012/R/IDR dell'AEEG, "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici: il metodo tariffario transitorio", di seguito Documento.

Introduzione

Preliminarmente ci corre l'obbligo di segnalare il disagio della nostra Associazione per la procedura che l'AEEG ha utilizzato nella fase di consultazione sul documento 204/12. Questa Associazione, con spirito di collaborazione, dopo attenta lettura del documento dell'AEEG, e un ampio confronto con i propri associati, ha formulato le proprie osservazioni in un documento trasmesso all'AEEG, secondo le regole stabilite per la consultazione. Nella lettura del Documento dell'AEEG, non ci è stato possibile rintracciare alcuna risposta diretta o indiretta alle osservazioni che l'Associazione ha presentato. Riteniamo che tale procedura non solo non assicuri la necessaria trasparenza nelle decisioni dell'AEEG, ma rischi di far venire meno, mancando il contraddittorio nel merito, la reputazione di competenza tecnica necessaria per la regolazione indipendente del settore. Si tratta del resto, di una pratica adottata da Autorità indipendenti di settore più "antiche" dell'AEEG¹.

L'introduzione di un nuovo metodo tariffario, sia pure nella formulazione immaginata per un periodo transitorio, è destinata a produrre i suoi effetti sul complessivo assetto dei servizi idrici del Paese. Il nuovo metodo transitorio produrrà effetti sulla tariffa e sulla spesa annua degli utenti, sul livello dei ricavi e dei costi delle società di gestione, sui flussi di cassa su cui questi potranno contare per finanziare gli investimenti, sulla disponibilità e l'interesse del mercato dei capitali a investire nel settore e, infine, sulla capacità delle imprese di finanziare gli investimenti e adeguare le infrastrutture e i livelli di servizio all'utenza. L'Associazione ritiene che una valutazione d'impatto del nuovo metodo tariffario sia indispensabile per evitare errori e sottovalutazioni, che potrebbero portare ad un ulteriore rallentamento nella realizzazione degli investimenti. Tale valutazione d'impatto sarebbe inoltre essenziale per evitare la formazione di extra profitti da parte dei gestori. Questa Associazione aveva dichiarato la disponibilità delle AATO associate a svolgere, in collaborazione con l'AEEG e i gestori, una valutazione dell'impatto

¹ Cfr. OFWAT. (2012). *Future price limits – statement of principles. Appendix 2: Summary of responses to the consultation*. Birmingham: OFWAT.

che il nuovo metodo tariffario transitorio avrebbe prodotto sui Piani di Ambito in vigore. L'AEEG non ha ritenuto opportuno accogliere questa proposta. L'Associazione è però a conoscenza che, più o meno informalmente, l'AEEG ha contattato alcuni gestori per ottenere i dati necessari a simulare il nuovo metodo tariffario transitorio. Riteniamo che una tale pratica, oltre che non trasparente, non consenta una valutazione dell'impatto del nuovo metodo tariffario sugli attuali Piani di Ambito.

Confermiamo in queste nostre osservazioni un giudizio negativo sul modo in cui l'AEEG ha rappresentato il tema della remunerazione del capitale investito. Come riportiamo nelle nostre osservazioni, riteniamo che l'aver scomposto la formula del costo medio del capitale per rappresentarla nella veste degli oneri finanziari, costituisca un demerito per l'AEEG. Se per finanziare gli investimenti occorre che la tariffa remunerati il capitale di debito e il capitale di rischio, il regolatore ha il dovere di dichiararlo, sarà il legislatore, eventualmente, a confermarlo. Questa nostra valutazione negativa si estende, come si vedrà più nel dettaglio nelle risposte ai quesiti, anche alla decisione dell'AEEG di introdurre un tasso di remunerazione "dopo le tasse", una decisione che rischia di indurre il lettore a pensare ad un tentativo dell'Autorità di impedire il confronto con il precedente tasso di rendimento del capitale investito, definito "prima delle tasse".

Come si vedrà più nel dettaglio nelle risposte ai quesiti, riteniamo non condivisibile la scelta dell'AEEG di introdurre la rivalutazione dei cespiti. Una scelta che sembra essere dettata da un'idea, a nostro giudizio non adeguata rispetto alla natura del settore, di un accantonamento di fondi per finanziare la sostituzione dei cespiti giunti alla fine della loro vita utile. Un'idea che attribuisce agli ammortamenti un ruolo diverso dalla loro natura contabile. A nostro giudizio, gli investimenti devono essere sostenuti dai flussi di cassa che si determinano lungo tutto il periodo dell'affidamento e non dagli ammortamenti su cespiti rivalutati. Questa scelta, probabilmente legata ad un approccio simile adottato dall'AEEG per il gas, riduce la trasparenza con la quale si riconoscono i costi in tariffa, rendendo più difficile la percezione del costo all'utente.

L'Associazione manifesta la propria contrarietà al riconoscimento in tariffa di costi non effettivamente sopportati dal gestore. Ci riferiamo in particolare alla proposta dell'AEEG di riconoscere gli ammortamenti sui cespiti finanziati da contributi a fondo perduto, nonché dalla tariffa o dalla fiscalità locale o generale. Ci riferiamo inoltre alla proposta dell'Autorità di riconoscere al gestore in tariffa un ammontare di costi operativi superiori a quelli da lui effettivamente sostenuti, determinando in tal modo per il gestore un extra profitto. In entrambi i casi si finirebbe per far pagare all'utente dei costi inesistenti, violando così, a nostro parere, il principio di riconoscere in tariffa solo i costi.

L'Associazione ritiene che la proposta formulata dall'AEEG per le tempistiche contenga un elemento in contrasto con l'art. 154 del D.lgs. 152/06, in particolare quando prevede che debba essere la proposta di tariffa del gestore ad essere applicata a partire dal 1 gennaio 2013. Si rileva che tale procedura appare in contrasto con l'art. 154, c. 4 e 5 del D.lgs. 152/06 che prevede espressamente che la tariffa sia determinata dalle AATO, e solo successivamente applicata dai

soggetti gestori. Nella modalità proposta nel Documento la tariffa applicata, se pur in via provvisoria, sarebbe invece quella determinata dal Gestore.

Queste nostre osservazioni contengono anche quelle che a nostro parere sono delle possibili imprecisioni o errori contenute nel Documento, solo alcune delle quali sono già state corrette dall'AEEG, attraverso un'*errata corrige*, inviata tuttavia solo agli associati a Federutility, che non riteniamo debbano essere soggetti privilegiati nel dialogo con l'Autorità.

Come si sarà compreso da questa breve introduzione, l'Associazione è preoccupata per la struttura che sta assumendo il nuovo metodo tariffario, sia pure nella versione transitoria.

Risposte agli "Spunti per la consultazione"

Di seguito si forniscono le risposte e i commenti ai singoli "Spunti per la consultazione".

Q1. *Si condividono le proposte dell'Autorità in relazione ai recuperi delle partite pregresse, afferenti gli anni fino al 2011? Motivare le proprie osservazioni.*

Dovrà essere tenuto conto che alcuni anni antecedenti al 2012 non sono stati oggetto di revisione tariffaria e, quindi, il recupero delle eventuali partite pregresse avverrà solo dopo la revisione tariffaria che riguarderà tali anni. Per esempio nel caso di revisione tariffaria ordinaria triennale, da effettuarsi ai sensi della Convenzione nell'anno 2012, e pertanto non ancora completata, che prevede fra l'altro il calcolo di conguagli e penalità riferiti al periodo 2009-2011, quando può essere effettuato il recupero delle "partite pregresse" (conguagli e penalità)?

Sarebbe, quindi, auspicabile che già nel prossimo provvedimento tariffario previsto per settembre 2012 fosse chiarito il fatto che i conguagli maturati fino al 2011, ma non ancora quantificati, non essendo intervenuta un'apposita revisione tariffaria, saranno considerati alla stessa stregua di quelli che hanno già un avallo istituzionale. Le modalità con cui considerarli ai fini tariffari potrebbero eventualmente essere inviate ad un documento di consultazione successivo.

Q2. *Si condivide la proposta dell'Autorità, in ottemperanza del d.P.R. n. 116/11, di espungere dai ricavi dei gestori, la quota parte di ricavo 2011 corrispondente all'"adeguata remunerazione del capitale", come quantificata e applicata ai sensi del presente documento?*

Si condivide la proposta dell'Autorità, in ottemperanza del d.P.R. n. 116/11, di espungere dai ricavi dei gestori, la quota parte di ricavo 2011 corrispondente all'"adeguata remunerazione del capitale". È necessario specificare meglio le poste finanziarie alla base del calcolo degli Oneri Finanziari, ovvero indicare le voci di conto economico da considerare all'interno della classe C "Proventi e oneri finanziari".

Q3. *Si ritiene che le tempistiche proposte dall'Autorità possano essere rispettate? Quali elementi sostanziali si ritiene esistano al riguardo?*

Dalla lettura delle scadenze proposte nel documento si desume che la tariffa che verrà applicata dal 1/1/2013 è quella proposta dal gestore entro il 15/10/2012. Si rileva che tale procedura appare in contrasto con l'art. 154, c. 4 e 5 del D.Lgs. 152/06 che prevede espressamente che la tariffa sia determinata dalle AATO, e solo successivamente applicata dai

soggetti gestori. Nella modalità proposta nel Documento la tariffa applicata, se pur in via provvisoria, sarebbe invece quella determinata dal Gestore. In riferimento alla tempistica indicata dall'Autorità, si ritiene legittimo ai sensi del D. Lgs. 152/2006 proporre la seguente procedura:

- assegnare, ai gestori, il termine del 15 ottobre 2012, per l'invio delle informazioni all'Autorità e alle Autorità d'ambito (AATO);
- che le AATO verifichino le informazioni e le elaborazioni dei gestori e determinino la tariffa, trasmettendo le proprie decisioni all'Autorità entro il 31 dicembre 2012;
- che le tariffe determinate dalle AATO vengano applicate dal 1° gennaio 2013, in forma provvisoria e salvo conguaglio, ovvero in mancanza di queste siano applicate le tariffe relative all'anno 2012;
- che l'Autorità approvi le determinazioni delle AATO entro il mese di marzo 2013, ovvero, in mancanza di queste, verifichi e approvi le proposte dei gestori entro la fine del mese di marzo del 2013."

Si segnala inoltre che le difficoltà di raccolta delle informazioni delle gestioni più piccole, in particolare quelle ex-CIPE potrebbero determinare alcune difficoltà a rispettare le tempistiche previste.

Nel caso in cui l'Autorità intendesse procedere come previsto nel Documento, l'Associazione si riserva di intraprendere le necessarie iniziative, anche in via giurisdizionale, contro il provvedimento.

Q4. *Stante questa ricostruzione, quali altri aspetti dovrebbero essere evidenziati? Motivare le proprie osservazioni.*

Nessuna osservazione

Q5. *Si condividono gli orientamenti sopra formulati in relazione alle metodologie tariffarie diverse dal MTN e MTER? Motivare le proprie osservazioni.*

Nessuna osservazione

Q6. *In una recente indagine demoscopica, è risultata una forte preferenza dei consumatori per l'istituzione di una tariffa unica valida per tutto il territorio nazionale. Si ritiene che la previsione di ammettere scelte locali, in relazione alla ripartizione dei ricavi, comporti elementi di criticità? di che natura?*

Non si ritiene che sussistano elementi di criticità nel riconoscere tariffe locali, in quanto queste terrebbero conto delle differenti situazioni del territorio, relative alle caratteristiche tecniche e ambientali (disponibilità della risorsa, qualità dell'acqua, dispersione nella rete, trattamento dei reflui, ecc.), delle caratteristiche economiche e finanziarie (economie di scala, ammontare di investimenti effettuati, ecc.). Diversamente la previsione di una tariffa unica nazionale

creerebbe un complesso sistema di sussidiazione fra le diverse realtà del paese, con l'aggravio di gestire complessi meccanismi perequativi.

Q7. *Quali obiezioni esistono rispetto all'ipotesi di mantenere costanti per il periodo 2012 e 2013 le strutture tariffarie applicate dai gestori, precedentemente ai provvedimenti dell'Autorità?*

Ad ogni anno, ipotizziamo n, le AATO sono solite verificare la differenza registrata nell'anno n-1 fra i ricavi previsti e quelli ottenuti dall'articolazione tariffaria individuando le cause di tale scostamento che dipendono da: errata articolazione tariffaria e da volumi effettivi inferiori a quelli di Piano di Ambito. A volte la sommatoria dei due effetti se è consistente porta le AATO a ripensare l'articolazione tariffaria rivedendo ad esempio le fasce di consumo e applicando moltiplicatori differenziati per le fasce di consumo, tenendo conto delle preferenze locali che sono in grado di indicare la tipologia di utenza che va maggiormente tutelata (es. utente domestico fino ad una soglia ritenuta essenziale di consumo). Si ritiene, quindi, necessario che le AATO abbiano la facoltà di modificare le strutture tariffarie anche negli anni 2012 e 2013.

Si segnala, inoltre, che in alcune realtà non si applica correttamente l'articolazione tariffaria, essendo ancora vigente il minimo impegnato. In quel caso occorre che l'AEEG valuti un sistema appropriato per rimuovere tale criticità che va oltre la definizione di un moltiplicatore ϑ_i .

Q8. *Quali obiezioni esistono nei confronti dell'ipotesi di aggiornare le tariffe esistenti, attraverso un coefficiente moltiplicatore ϑ_i determinato per ogni impresa i-esima, in modo tale da assicurare i ricavi riconosciuti?*

In alcune realtà d'ambito, l'utilizzo di tecniche di *unbundling* hanno di fatto reso possibile l'individuazione di isoricavi per acquedotto, fognatura e depurazione e utenti non depurati per i quali è previsto il collegamento ad un impianto di depurazione. Ciascun settore contabile cresce annualmente con un proprio moltiplicatore. Utilizzando un unico moltiplicatore ϑ_i si perde il lavoro fatto per la ripartizione dei costi sui vari servizi e si introduce una parziale sussidiazione fra i servizi regolati.

Q9. *Si condivide l'ipotesi, proposta dall'Autorità, di far riferimento ai dati 2011? Motivare la propria risposta.*

Dal momento che l'AEEG ha stabilito una metodologia secondo cui i costi operativi e di investimento non discendono dal Piano di Ambito, ma dai dati di consuntivo, appare condivisibile l'ipotesi di fare riferimento ai dati 2011, essendo gli ultimi disponibili.

Q10. *L'Autorità ritiene che anche i costi sostenuti per la strutturazione dei progetti di finanziamento, debbano essere compresi nei costi finanziari. Quali obiezioni esistono rispetto a questa posizione? Motivare le proprie obiezioni.*

L'associazione concorda con questa interpretazione.

Q11. *Si condivide l'ipotesi di far riferimento a costi standard per gli immobili non industriali? I valori riportati sono condivisibili?*

Si condivide l'ipotesi di far riferimento a costi standard. Per esprimere una valutazione sui valori riportati sarebbe utile che l'Autorità dichiarasse il criterio/modalità con cui sono stati individuati e per valutare la congruità dell'importo suggerito (trasparenza) sarebbe opportuno effettuare un'indagine statistica per conoscere il valore degli immobili non industriali.

Si suggerisce, inoltre, di fare riferimento ai costi standard anche per le spese di investimento in software che, data l'alta informatizzazione dei processi in corso in questi ultimi anni, sta diventando una importante voce di spesa che ha poi ricadute significative sulla capacità di efficientamento del gestore. Sarebbe opportuno indicare uno standard e poi farà parte delle strategie del gestore decidere di investire di più rispetto a quello che gli viene riconosciuto, se ritiene che potrà ottenere miglioramenti di cui beneficerà attraverso il *cost sharing* sui costi operativi.

Q12. *Se il proprietario ha assegnato in comodato gratuito le immobilizzazioni, le medesime potrebbero essere valorizzate alla stessa stregua dei beni conferiti in forma gratuita, ovvero dei beni finanziati a fondo perduto. Questo permetterebbe, come per questi ultimi, di riconoscere in tariffa una quota di ammortamento che potrebbe concorrere a costituire un fondo per il finanziamento, a fondo perduto, degli investimenti necessari al mantenimento e allo sviluppo degli impianti del SII. Quali opinioni esistono, in riferimento a tale ipotesi?*

Sul quesito si osservano i seguenti aspetti, di seguito elencati:

1. Occorre premettere che il bene assegnato in comodato gratuito o trasferito in forma gratuita, è un bene già finanziato dalla fiscalità generale o dalla tariffa, e per questo non ha avuto una valorizzazione corrispondente con eventuali mutui ad esso sotteso. L'Associazione ritiene illegittimo riconoscere in tariffa costi relativi a infrastrutture che sono state già totalmente finanziate dalla fiscalità o dalla tariffa, ravvisandosi un contrasto con quanto previsto dall'art. 153 comma 2 del D.Lgs. 152/06. Si nota altresì che all'art. 10 comma 14 lettera d) del D.L. 70/11 è previsto che nella predisposizione del Metodo tariffario "sia pienamente realizzato il principio del recupero dei costi". Con la proposta, presente nel Documento, di valorizzare i conferimenti gratuiti si finirebbe per fare pagare ai cittadini l'infrastruttura più di una volta.
2. La ricostruzione del valore delle immobilizzazioni, siano esse conferite in forma gratuita o a titolo oneroso, è un'attività complessa. Nella maggior parte dei bilanci dei Comuni non sono riportati i beni del SII conferiti in uso al soggetto gestore, ma solamente gli eventuali mutui sottoscritti per il finanziamento delle opere. In questi casi si rende necessario ricostruire il valore di tali beni a partire dall'inventario, operazione questa alquanto complessa e discrezionale. Spesso poi questi beni non sono iscritti nemmeno nel libro inventari. Una volta poi messa in piedi l'operazione il rischio è di trovare molti beni il cui valore è già stato completamente ammortizzato.
3. Sembra di capire che questa operazione abbia come unica finalità quello di aumentare i flussi di cassa, su beni tra l'altro già pagati dalla fiscalità generale e dalle tariffe preesistenti. Sarebbe forse più semplice ottenere maggiori flussi di cassa rivedendo la vita utile regolatoria dei cespiti del servizio idrico (Tabella 4 del Documento).

4. Qualora si volesse procedere con lo scenario indicato, si condivide l'ipotesi di costituzione di un fondo per il finanziamento, a fondo perduto, degli investimenti necessari al mantenimento e allo sviluppo degli impianti del SII. Questo accantonamento diviene necessario per evitare che la valorizzazione dei beni in oggetto finiscano per produrre extraprofitti in capo al soggetto gestore. Si suggerisce inoltre di disciplinare e valutare il trattamento contabile e fiscale della gestione di tale fondo.

Nel caso in cui l'Autorità intendesse procedere come previsto nel Documento, l'Associazione si riserva di intraprendere le necessarie iniziative, anche in via giurisdizionale, contro il provvedimento.

Q13. *Quali obiezioni esistono in riferimento alla ricostruzione del valore delle immobilizzazioni a cui commisurare gli oneri fiscali e gli ammortamenti, proposto dall'Autorità? Quali alternative potrebbero essere adottate, fermo restando i principi che le immobilizzazioni devono essere quelle effettivamente realizzate e in funzione e che spetta al gestore/proprietario dimostrare il loro valore?*

Innanzitutto riteniamo un semplice errore di battitura il richiamo agli "oneri fiscali" al posto degli "oneri finanziari".

Di seguito sono espresse alcune osservazioni:

1. Una prima osservazione riguarda il fatto che il valore delle immobilizzazioni e del fondo complessivo di ammortamento (FA) riconosciuto al punto 3.42 del Documento deriva dalle scritture contabili. E' noto che le modalità di ammortamento dei cespiti effettuato dal gestore nelle proprie scritture contabili non necessariamente coincidono con quelle di ammortamento dei cespiti effettuato ai fini tariffari, questo a causa ad esempio della differenza fra le aliquote di ammortamento adottate dal gestore e quelle adottate ai fini del calcolo della tariffa. La conseguenza è che il parametro IMN ha un valore diverso rispetto al valore delle immobilizzazioni ancora da ammortizzare dalle tariffe, con il conseguente rischio di fare gravare sulle tariffe future (come componente ammortamento) quota parte degli ammortamenti già riconosciuti dalle tariffe passate. Si propone pertanto, in analogia al Metodo attuale, di calcolare il fondo complessivo di ammortamento (FA) delle opere realizzate dal gestore dal affidamento fino al 2011, anziché sulla base delle quote di ammortamento dei cespiti così come contabilmente conteggiate nelle scritture contabili, bensì sulla base delle quote di ammortamento già utilizzate per il calcolo delle tariffe fino al 2011.
2. Molte Autorità di Ambito hanno escluso dal riconoscimento tariffario alcuni investimenti non coerenti con il Piano di Ambito. Con la metodologia proposta, che riparte dal valore iscritto a libro dei cespiti, questi investimenti, precedentemente esclusi dall'AATO, vengono invece riconsiderati ai fini del calcolo tariffario.
3. Come già anticipato nelle osservazioni al documento 204/2012/R/IDR non si comprende la finalità di valorizzare le immobilizzazioni con il deflatore degli investimenti fissi lordi. Con la metodologia proposta l'Autorità sembrerebbe, infatti, seguire il principio secondo il quale,

attraverso la tariffa, si consente al soggetto Gestore di ricostituire il costo, maggiorato dell'inflazione, per sostituire l'opera che ha esaurito la propria vita utile con una nuova dalle medesime caratteristiche tecnologiche. L'associazione non è d'accordo con tale principio per vari motivi:

- L'ammortamento è un procedimento con il quale un costo pluriennale viene ripartito tra gli esercizi di vita utile del bene, facendolo partecipare per quote alla determinazione del reddito dei singoli esercizi. Parallelamente l'ammortamento può essere visto come il piano di restituzione graduale di un debito mediante il pagamento periodico di rate. Gli ammortamenti, quindi, non vengono materialmente accantonati con la finalità di sostituire l'opera una volta che questa ha esaurito la propria vita utile;
- La realizzazione del programma degli interventi è garantita dai flussi tariffari futuri che coprono il rimborso dei finanziamenti e i relativi oneri finanziari (ammortamenti e oneri finanziari sul CIN) non dal recupero di importi derivanti dalla rivalutazione di cespiti pregressi.

Per le ragioni esposte si propone pertanto di considerare le immobilizzazioni al costo storico di acquisto e/o produzione senza che queste siano rivalutate con il deflatore degli investimenti fissi lordi. Solo così sarà, infatti, possibile riconoscere oneri finanziari equi, commisurati cioè ai reali interessi che il soggetto gestore è tenuto a corrispondere per la parte delle immobilizzazioni finanziata tramite ricorso al debito. Diversamente, cioè rivalutando il costo storico con il deflatore degli investimenti fissi lordi, il costo del capitale, seppur corretto nella sua determinazione, verrebbe applicato su una base – appunto le immobilizzazioni rivalutate – più ampia del reale valore del finanziamento contratto, riconoscendo al soggetto gestore un onere finanziario ingiustificato.

Infine, la rivalutazione con il deflatore degli investimenti fissi lordi produce due effetti:

- a. un onere aggiuntivo per il cliente finale il quale sosterebbe un costo maggiore del costo storico di acquisto e/o produzione;
- b. un valore delle immobilizzazioni più elevato da riscattare a fine concessione costituendo di fatto una forte barriera all'entrata per il gestore subentrante.

L'uso del deflatore per la rivalutazione dei cespiti riduce la trasparenza della modalità con la quale si riconoscono i costi in tariffa, rendendo così difficile la percezione del reale costo all'utenza finale.

Coerentemente al costo storico si suggerisce di utilizzare tassi nominali nella formula del calcolo degli oneri finanziari.

Q14. *Si condivide il criterio di quantificazione del capitale circolante e la sua entità? Motivare la propria risposta.*

Si condivide la scelta di collegare la quantificazione del capitale circolante netto (CCN) ai ricavi anziché al capitale investito, tuttavia la misura dello 0,65 pare eccessiva. Sarebbe quindi

opportuno conoscere i criteri alla base della stima del 65% da applicare ai ricavi del soggetto gestore.

Si suggerisce, inoltre, di specificare meglio il valore dei ricavi 2011 a cui applicare il valore percentuale corretto (X%); a seconda delle modalità di contabilizzazione dei ricavi del SII seguite dai vari gestori il criterio potrebbe portare a risultati differenti. Con la locuzione "modalità di contabilizzazione" si fa riferimento, sia alle situazioni per cui vengono iscritti a Conto Economico i ricavi "garantiti" del Piano di Ambito in alternativa ai ricavi effettivi, sia all'iscrizione dei ricavi per allacci e altri ricavi alternativamente nella voce A1) o A)5 del Conto Economico.

In riferimento alla stima della percentuale da applicare al fatturato si suggerisce di valutare il Capitale Circolante Netto (CCN). Innanzitutto si suggerisce di considerare il capitale circolante netto commerciale, costituito da crediti verso utenti, debiti verso fornitori e magazzino per materie prime.

Di conseguenza, la differenza fra attività e passività operative legate al ciclo non può che esprimere il Fabbisogno Finanziario netto della gestione operativa corrente, ossia l'ammontare di capitali che l'impresa deve "autoprodurre" (autofinanziamento) o raccogliere direttamente sul mercato, da banche e azionisti se vuole regolarmente svolgere il proprio processo di "acquisto-erogazione del servizio".

Sulla base della costituzione del CCN operativo, si suggerisce di individuare dei valori "standard" relativi alla gestione dei crediti e dei debiti commerciali.

In un'azienda efficiente nel ciclo di fatturazione potremmo ipotizzare:

$$\text{Crediti vs/utenti} = (\text{giorni dilazione utenti efficiente}/365) * \text{Ricavi}$$

Dove i giorni di dilazione efficiente potrebbero essere pari a 45 gg.

$$\text{Debiti vs/forniti} = (\text{giorni dilazione fornitori efficiente}/365) * \text{acquisti di materie prime e servizi (B6 e B7 di conto economico)}$$

Dove i giorni di dilazione efficiente potrebbero essere pari a 60 gg.

$$\text{Magazzino} = (\text{giorni scorte materie prime}/365) * \text{consumi di materie prime}$$

Dove i giorni scorte efficiente potrebbero essere pari a 60 gg.

Q15. *Si condivide la classificazione proposta in tema di categorizzazione dei finanziamenti? Quali altre categorie potrebbero essere individuate? Motivare le proprie osservazioni.*

Si condivide la classificazione proposta sui finanziamenti.

Per quanto riguarda i punti 3.48 e 3.49 del Documento si sottolinea quanto segue:

- in alcune Regioni l'IRAP è al 3,9% e non al 4,2% come indicato nel Documento;
- la formula contenuta nel punto 3.49 è a tutti gli effetti un WACC. Sarebbe più limpido da parte di un'Autorità di regolazione indipendente utilizzare definizioni economiche universalmente riconosciute dai manuali di economia, nonché dalla prassi regolatoria. L'utilizzo bizzarro di termini quali CS, CnS, OF al posto di WACC, fanno ipotizzare che forse,

giocando sull'ignoranza di chi non è del settore, si voglia in qualche modo rendere meno trasparente il concetto di remunerazione del capitale investito.

Q16. *Si condivide l'ipotesi di valorizzare gli oneri finanziari post tasse e di determinare l'onere fiscale con separata quantificazione? Quali obiezioni esistono, rispetto alle metodologie proposte? Motivare le proprie osservazioni.*

L'utilizzo di un tasso di remunerazione post-tax non consente un "immediato" riscontro con il valore pari al 7% fissato nel MTN, essendo quest'ultimo un valore rappresentativo prima delle imposte. Poiché anche nel gas ed elettricità il tasso di remunerazione è pre-tax, il fatto di modificarlo rendendolo post-tax appositamente nel settore idrico, fa supporre un tentativo di "proteggere" tale tasso, da critiche derivanti dai promotori del referendum del 12-13 giugno 2011, rendendolo apparentemente inferiore al 7% del MTN.

Come nelle precedenti osservazioni di questa Associazione riteniamo che tale formulazione non contribuisca alla trasparenza delle decisioni che dovrebbe caratterizzare l'Autorità.

Utilizzando i parametri finanziari indicati nel punto 3.57 del documento, possiamo risalire al calcolo di un tasso pre-tax in modo da avvicinarsi ad un confronto con il 7% previsto dal MTN. Per calcolare il tasso di remunerazione prima delle imposte, si è utilizzata la formula e un valore medio di T pari al 31,7% indicata nel punto 3.52 del Documento².

Considerando che alcuni parametri finanziari di cui alla Tabella 3 del Documento sono indicati in un intervallo di variazione e che, quindi, il rapporto Debito/Equity varia tra 0,8 e 1,3 e che il parametro β_{levered} varia tra 0,5 e 0,7, il valore della remunerazione prima delle tasse passa da un massimo del 7,57% ad un minimo del 6,27%. La tabella sottostante riporta i risultati del Wacc prima e dopo le tasse al variare degli indicatori citati.

Descrizione	Max	Intermedio 1	Intermedio 2	Min
CS/CnS (D/E)	0,80	0,80	1,30	1,30
β_{levered}	0,70	0,50	0,70	0,50
Wacc post-tax (%)	4,61%	4,12%	4,11%	3,72%
Wacc pre-tax (%)	7,57%	6,85%	6,83%	6,27%

Il risultato del tasso pre-tax è confrontabile con il tasso del 7% del MTN, se consideriamo un T standard pari al 31,7% (27,5% di Ires + 4,2% di IRAP). Tuttavia poiché nel documento le tasse

² La formula utilizzata è la seguente (punto 3.52 del Documento):

$$\left[\frac{1 + \frac{(K_m + \alpha + 1) * (1 + r_{pt}) - 1}{(1 - T)}}{(1 + r_{pt})} - 1 \right]$$

sono riconosciute applicando il 31,7% del risultato ante imposte + il 4,2% di IRAP sul costo del personale, di fatto con la nuova metodologia proposta la remunerazione è comparabile con quella del MTN impostando la seguente corrispondenza:

$$7\% \text{ MTN} = \text{Tasso wacc pre-tax} + (4,2\% * \text{costo del personale}) / (\text{CIN} - \text{CIN}^{\text{fb}})$$

In conclusione il tasso pre-tax indicato nella tabella è leggermente sottostimato rispetto a quello che sarà riconosciuto al soggetto gestore, in quanto la formula utilizzata per renderlo pre-tax non tiene conto dell'IRAP sul costo del personale, dipendendo quest'ultimo dal costo del personale risultante dal bilancio del gestore 2011.

Q17. *Quali obiezioni esistono in riferimento ai valori proposti? Motivare e quantificare eventuali posizioni alternative.*

L'Associazione ritiene che i parametri CS/CnS siano eccessivamente bassi, in quanto il settore idrico è caratterizzato da tassi di indebitamento più elevati. Inoltre, in un periodo di così elevata volatilità dei mercati, riteniamo il valore del Kd troppo basso e quindi inadeguato.

Q18. *Si condivide l'ipotesi del fondo di riserva proposto? Quali elementi ostativi all'istituzione del fondo esistono.*

Innanzitutto occorre premettere che non si condivide il riconoscimento in tariffa dell'ammortamento sugli investimenti per la parte coperta da contributo a fondo perduto in quanto in contrasto con gli art. 149 comma 4 e 153 comma 2 del D.Lgs. 152/06. Si nota altresì che all'art. 10 comma 14 lettera d) del D.L. 70/11 è previsto che nella predisposizione del Metodo tariffario "sia pienamente realizzato il principio del recupero dei costi". Inoltre lo stesso presidente del Consiglio dei Ministri nella lettera del 2 luglio 2012 (prot. 8873) ricordata nel Documento, invita l'Autorità a riconoscere i costi di investimento alla effettiva entrata in esercizio degli impianti.

Nel caso in cui si decidesse di riconoscere ammortamenti sul lordo dei contributi, si concorda con l'istituzione di un fondo di riserva. Si suggerisce di valutarne il trattamento fiscale e una più dettagliata disciplina del versamento/prelevamento al/dal fondo.

Qualora l'Autorità intendesse procedere con il riconoscimento degli ammortamenti sui contributi a fondo perduto, l'Associazione si riserva di intraprendere le necessarie iniziative, anche in via giurisdizionale, contro il provvedimento.

Q19. *Si condivide l'ipotesi che il fondo sia lasciato nella disponibilità del gestore?*

Salve le riserve di cui al punto precedente, si ritiene necessario che l'utilizzo del fondo sia gestito direttamente dalle Autorità d'Ambito per le seguenti ragioni:

- L'Autorità di Ambito è l'espressione diretta dei Comuni riguardo alle attività di regolazione del SII e si ritiene che sia il soggetto più idoneo (in quanto espressione della pubblica amministrazione locale) a gestire delle risorse che si generano in relazione ai contributi pubblici in precedenza assegnati per la realizzazione di infrastrutture idriche per il territorio.

- Il fondo di riserva è una risorsa che non deve andare a beneficio del Gestore che ha ricevuto più contributi ma deve essere impegnata a livello d'ambito per dare attuazione a tutte quelle opere strategiche necessarie ed indicate dall'AATO.
- Tale situazione è ancor più valida per quelle realtà in cui vi sia una pluralità di Gestori e si prospetti l'AATO quale soggetto destinato a gestire il fondo perequativo.
- Non è corretto che a parità di tariffa nell'Ambito il Gestore che ha ricevuto più contributi possa beneficiare di un VRG maggiore dovuto agli ammortamenti sui contributi pubblici. La ripartizione, analogamente al fondo perequativo, deve essere fatta a scala di Ambito.

Q.20 *Si condivide la metodologia proposta per la determinazione dei costi operativi di base per gli anni 2012 e 2013 ? quali alternative possono essere proposte ?*

Si condivide la metodologia proposta dall'Autorità nella sua impostazione di fondo. Tuttavia si segnala quanto segue:

1. L'indice FOI rilevato dall'ISTAT non è a nostro avviso l'indice più adeguato per l'aggiornamento dei costi operativi aziendali, dato che tale indice rileva la variazione dei prezzi limitatamente ai consumi delle famiglie di un lavoratore dipendente. Poiché le attività svolte dal Gestore del Servizio Idrico Integrato riguardano prevalentemente l'acquisto di beni e servizi di carattere industriale, si ritiene più appropriato l'indice N.I.C. escluso i tabacchi che misura invece la variazione dei prezzi dell'intero sistema economico;
2. Si propone di escludere dai costi della produzione tariffari le voci B12-B13 relative agli accantonamenti per rischi e oneri in coerenza con quanto previsto al precedente punto 3.45 in cui l'Autorità afferma di non ricorrere, nel periodo transitorio 2012 e 2013, all'utilizzo dei relativi fondi per rettificare il valore del Capitale Investito Netto (CIN);
3. Si propone di includere tra le poste rettificative in elenco al punto 3.63 anche le seguenti voci:
 - a. *Contributi pubblici in conto esercizio* iscritti di norma nella voce A.5 dei ricavi;
 - b. *Gli importi iscritti alle voci A.2, A.3 e A.4* del valore della produzione per escludere il riconoscimento delle capitalizzazioni legate all'incremento delle immobilizzazioni per lavori interni o in economia, solo in questo modo è possibile individuare i costi operativi di esercizio. Come espressamente indicato nel documento di consultazione 290/2012, l'Autorità prevede infatti la decurtazione di tali importi al solo fine del calcolo del coefficiente di efficientamento, dato che tali importi non rientrano nemmeno nella componente $ARIC_i^{2011}$. Se l'Autorità non modifica l'impostazione adottata nel documento 290/2012, di non rettificare, cioè, i costi della produzione delle capitalizzazioni iscritte alle voci A.2, A.3 e A.4, la conseguenza è il doppio riconoscimento, sia tra i costi operativi, sia tra gli investimenti.
 - c. Alla stregua di quanto fatto per i costi dell'energia elettrica e dell'acquisto dell'acqua all'ingrosso, si propone di calcolare in modo standard anche i compensi percepiti dai membri del consiglio di amministrazione tenendo conto delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 27 dicembre 2006, comma 725 e seguenti) che pone vincoli sul numero e sui compensi dei membri del Consiglio di

Amministrazione di società partecipate dagli enti locali. Di conseguenza occorre aggiungere, tra le poste rettificative, i costi del consiglio di amministrazione rilevati a consuntivo per escluderne il riconoscimento a piè di lista. Il costo standard andrà poi a sommarsi alle altre voci che concorrono alla formazione del Vincolo dei Ricavi Garantiti (VRG) 2012 e 2013.

- d. In coerenza con quanto proposto al punto 3.26 riguardo alla valorizzazione delle immobilizzazioni, si propone di escludere i costi e le commissioni di esercizio che si riferiscono alla strutturazione dei progetti di finanziamento.
4. Si segnala, inoltre, che facendo riferimento al 2011, per alcune componenti dei costi operativi si rischia di creare diversità di trattamento tra i gestori e anche un confronto falsato con i costi di riferimento ai fini del *cost sharing* e del recupero di efficienza. In particolare modo si fa riferimento alla voce rilevante delle manutenzioni ordinarie, che nel caso in cui siano stati adottati criteri differenti da azienda ad azienda per distinguerle da quelle straordinarie portano a valori di costi operativi 2011 ampiamente diversi e che non segnalano certo una maggiore efficienza del gestore, ma solo differenti criteri di contabilizzazione. Per valori più bassi, questo accade anche per gli autoveicoli/automezzi in leasing oppure di proprietà. In particolare sarebbe opportuno che si procedesse a distinguere nei costi operativi gli interventi di manutenzione ordinaria, all'interno dei quali isolare, negli interventi sulle reti, le sostituzioni sotto una specifica soglia (ad esempio sotto i 6 m lineari).

Q.21 *Si condivide il principio di riconoscere nei costi operativi una percentuale del fatturato a titolo di ristoro delle perdite su crediti ? Si condivide la stima pari al 2% del fatturato ? Motivare le proprie risposte.*

Dalla lettura del testo l'Autorità sembrerebbe voler adottare un meccanismo parzialmente incentivante per il riconoscimento delle perdite su crediti, individuando una predeterminata soglia percentuale, ipotizzata nel documento al 2% del fatturato derivante dall'applicazione della tariffa dei servizi idrici. In particolare si avrebbe un:

- a. rimborso *a piè di lista (cost-plus)* in caso di perdite su crediti inferiori al valore del 2% con rischio nullo per il Gestore;
- b. rimborso parziale in caso di perdite su crediti superiori al valore del 2%, in quanto in questo caso il Gestore si accollerebbe il costo delle perdite su crediti eccedenti tale valore.

Tale meccanismo è preferibile ad un meccanismo incentivante puro che farebbe invece conseguire al Gestore un margine (mark-up) in caso di perdite su crediti inferiori al valore standard del 2%, ciò perché il meccanismo deve avere la sola funzione di ridurre i profili di rischio commerciale del Gestore non deve rappresentare una leva per generare profitti.


Si ritiene utile precisare che quasi mai i Gestori iscrivono a bilancio perdite su crediti, considerato che, in ossequio al principio contabile della prudenza, gli stessi procedono ad accantonare, previsionalmente, ogni anno risorse economiche da destinare al fondo svalutazione crediti per far fronte alla quantità di crediti che il Gestore, dopo una puntuale

ricognizione, individua come non più esigibile. Così nella predisposizione dei bilanci, il Gestore, piuttosto che registrare a conto economico voci di costo per perdite su crediti³, ricorre frequentemente all'utilizzo del fondo svalutazione crediti. Pertanto, per individuare in bilancio l'entità annuale dei crediti che il Gestore non ritiene più esigibile, si dovrà monitorare gli utilizzi del fondo svalutazione crediti e, solo in caso di incapienza del fondo e per la parte differenziale, si ricorrerà all'utilizzo delle voci del conto economico.

Q.22 *Si condivide la metodologia proposta per valutare il coefficiente di efficientamento da applicare ai costi operativi per gli anni 2012 e 2013 ? quali alternative possono essere proposte ?*

La metodologia proposta dall'Autorità per il calcolo del coefficiente di efficientamento è diversa a seconda che il Gestore si trovi, con i propri costi rettificati 2011, al di sopra o al di sotto dei costi operativi di riferimento.

Nel grafico sottostante questa differenza emerge in modo inequivocabile ipotizzando due gestori: il Gestore 1, meno efficiente (rappresentato dalle linee di colore blu), con costi operativi rettificati 2011 più elevati del 20% dei costi operativi di riferimento (linea rossa) e il Gestore 2, più efficiente, (rappresentato dalle linee di colore verde), con costi operativi rettificati 2011 più bassi del 20%.



³Le perdite su crediti possono essere iscritte alla voce *B.14 Oneri diversi di gestione* se il credito sorge nell'anno di riferimento, in *E.21 Oneri straordinari*, come sopravvenienza passiva, se invece è sorto in esercizi precedenti.

La proposta dell'Autorità intenderebbe imporre al Gestore 1 recuperi di efficienza (linea continua blu) maggiori di quelli attualmente previsti dal MTN (linea blu a tratto lungo), considerato che obiettivo dell'Autorità è annullare in otto anni la distanza dai costi operativi di riferimento, assimilati erroneamente alla frontiera efficiente dei costi operativi.

Il discorso è diverso per il Gestore 2. In sintesi l'Autorità intenderebbe di fatto riconoscere maggiori costi operativi di quelli realmente sostenuti (i costi rettificati 2011). Così impostata, la formula di efficientamento X_i , applicandosi ai costi operativi rettificati 2011 maggiorati nella misura del 50% della distanza dai costi operativi di riferimento come indicato al punto 3.80 del DCO 290/2012 (linea continua verde), avrebbe di fatto la sola funzione di ricondurre, in otto anni, tali costi esattamente allo stesso livello del 2011 (linea verde a tratto breve). Questo meccanismo produrrebbe, inoltre, nel periodo intercorrente 2012-2019, un *mark-up* (area di colore verde) sui costi operativi realmente sostenuti che si tradurrebbe in profitti ingiustificati per il Gestore.

L'analisi della metodologia proposta dall'Autorità, anche alla luce dell'analisi compiuta nei due casi di studio, porta alle seguenti considerazioni:

1. Il fatto di determinare una metodologia di efficientamento con l'obiettivo di far raggiungere al Gestore, in otto anni, il livello dei costi operativi di riferimento, fa supporre che l'Autorità ritenga i costi operativi di riferimento rappresentativi della frontiera efficiente dei costi. Non se ne comprende, a tal proposito, la ragione. L'assunzione dell'Autorità sarebbe plausibile se i costi operativi di riferimento fossero calcolati selezionando le società più efficienti del settore. I costi operativi di riferimento del MTN piuttosto sono invece rappresentativi del costo medio calcolato su un campione di Società al cui interno sono incluse anche le società meno efficienti.
2. La metodologia proposta contravviene al principio del recupero dei costi già richiamato nella risposta al quesito Q12. La violazione del principio avviene in caso di Gestore più efficiente, al quale sono riconosciuti il 50% della differenza fra i costi di riferimento e i costi operativi rettificati, costi aggiuntivi che il Gestore di fatto non sostiene e non iscrive in bilancio, facendo così conseguire profitti ingiustificati. Si propone, pertanto, di non prevedere tale misura.

Nel caso in cui l'Autorità intendesse procedere nel riconoscere il 50% della differenza fra costi di riferimento e costi operativi rettificati come proposto nel punto 3.80, l'Associazione si riserva di intraprendere le necessarie iniziative, anche in via giurisdizionale, contro il provvedimento.

Q.23 *L'ipotesi sopra formulata prevede di considerare i costi complessivi, senza distinzione tra costi di acquedotto, fognatura e depurazione. Dal che se ne deduce un coefficiente di efficientamento medio, applicato ai tre servizi senza differenziazione. Si ritiene che questa assunzione sia condivisibile? In caso contrario motivare la propria posizione.*

Si condivide l'ipotesi formulata, tanto più che trattasi di Metodo Tariffario Transitorio.

Q.24 *Nel caso in cui i costi operativi 2011 risultassero inferiori a quelli standard, gli algoritmi sopra riportati prevedono il 50% delle maggiori efficienze registrate vada a vantaggio degli utenti della rete e che il rimanente 50%, lasciato in capo all'impresa, venga riassorbito in un periodo successivo di otto anni. Si condividono tali assunzioni? Motivare le proprie risposte.*

L'Associazione è contraria e si rimanda a quanto già considerato al Q.22.

Q.25 *Quali obiezioni si intendono proporre con riferimento al tema dell'acqua all'ingrosso ?*

Le obiezioni riguardano l'orientamento dell'Autorità di continuare a riconoscere i corrispettivi già determinati e la possibilità di recuperare *ex post* gli eventuali conguagli. Permanendo infatti una forte incertezza sui tempi di intervento per la determinazione dei criteri di calcolo del costo della risorsa idrica e del costo ambientale che devono essere messi a punto dal Ministero dell'Ambiente, la metodologia proposta dall'Autorità rischierebbe di riconoscere per anni un indebito corrispettivo al Gestore che vende l'acqua all'ingrosso. Poiché tale margine si scaricherebbe sul Gestore a valle e quindi sulle tariffe applicate all'utente finale. Il rischio è ancor più concreto se si pensa alla natura dei provvedimenti del Ministero dell'Ambiente che, essendo di fonte secondaria, mettono in forte dubbio la possibilità di recuperare retroattivamente gli eventuali conguagli che dovessero emergere a seguito della determinazione dei criteri per il calcolo dei costi della risorsa e dei costi ambientali.

Per tali ragioni si propone all'Autorità di determinare fin da subito la tariffa di vendita dell'acqua all'ingrosso in modo che il corrispettivo sia il riflesso dei soli costi effettivi del servizio, risultando, a nostro avviso, un errore l'assunzione dell'Autorità di associare gli eventuali corrispettivi eccedenti alla copertura dei costi della risorsa e dei costi ambientali, quando tali costi ad oggi non sono non solo previsti ma neppure quantificabili.

Q.26 *Quali obiezioni si intendono proporre con riferimento all'ipotesi descritta di costo riconosciuto per la fornitura di energia elettrica?*

Nessuna obiezione a riguardo, si ritiene che, per l'esperienza maturata nel settore, l'Autorità disponga delle competenze adeguate per disciplinare al meglio questa componente di costo operativo. Si condivide il principio di prevedere dal 2014 l'obbligo per i Gestori del SII di aggiudicare, mediante gara, la fornitura di energia elettrica. Si ritiene che introdurre la concorrenza per l'aggiudicazione del mercato possa portare efficacemente alla riduzione del costo unitario di fornitura.

Q.27 *Quale potrebbe essere una fornitura tipo delle utenze dei servizi idrici, intesa come potenza assorbita, energia consumata nell'anno e ripartizione della medesima per fasce orarie rispetto alla quale commisurare le variazioni di costo della fornitura elettrica? Si ritiene che le forniture debbano essere differenziate per tipologia di impianto ?*

Si rinvia a quanto già considerato al punto Q.26

Q.28 *L'Autorità intenderebbe rendere evidente, agli utenti, l'entità degli eventuali recuperi della componente di remunerazione del capitale investito loro spettante per effetto del mutato quadro normativo primario. Con quale modalità si ritiene che tale informazione possa essere fornita efficacemente ?*

Si propone di introdurre una specifica voce, a titolo di nota di credito in favore delle sole utenze attive⁴, nella prima bolletta utile che esponga chiaramente l'eventuale importo da recuperare a titolo di remunerazione del capitale investito. A tal fine si propongono due modalità alternative:

1. Metodologia di rimborso flat

- a. Individuazione di un rimborso medio ($Rp(m)_i^{2011}$) del Gestore *i-esimo* per unità corrispondente di metro cubo erogato nel 2011 (mc_i^{2011}) e cioè

$$Rp(m)_i^{2011} = Rp_i^{2011} / mc_i^{2011};$$

- b. Il recupero medio $Rp(m)_i^{2011}$ viene poi moltiplicato per i metri cubi consumati nel 2011 dall'utente *j-esimo* servito dal Gestore *i-esimo* ($mc(u)_{ij}^{2011}$) al fine di individuare il recupero spettante all'utente *j-esimo* ($Rp(u)_{ij}^{2011}$) e cioè

$$Rp(u)_{ij}^{2011} = Rp(m)_i^{2011} \cdot mc(u)_{ij}^{2011}$$

- c. $Rp(u)_{ij}^{2011}$ rappresenta dunque l'importo da rimborsare all'utente *j-esimo*.

La metodologia è proposta per semplicità di applicazione e si basa sulla determinazione di un rimborso medio ($Rp(m)_i^{2011}$), cioè di un corrispettivo uniforme su tutto il consumo, insensibile agli scaglioni di consumo e alla tipologia d'utilizzo. La semplificazione metodologica comporta dunque un rimborso non proporzionale all'importo fatturato nel 2011 a ciascun utente.

2. Metodologia di rimborso per scaglioni di consumo e tipologia di utilizzo

- a. L'alternativa che supera il limite sopra evidenziato è calcolare anche nel 2011 un coefficiente ϑ_i^{2011} da applicare uniformemente su ogni tariffa 2011 articolata per scaglione e tipologia di utilizzo e così determinato

$$\vartheta_i^{2011} = (VRG_i^{2011} - Rp_i^{2011}) / VRG_i^{2011} \quad \text{con} \quad Rp_i^{2011} \geq 0 \quad \text{e} \quad \vartheta_i^{2011} \leq 1$$

⁴ Questa metodologia semplifica notevolmente la procedura di rimborso anche se l'importo potrebbe essere restituito ad un soggetto diverso da quello al quale sono stati fatturati i consumi 2011 e ciò in caso di volta o subentro avvenuti nel periodo intercorrente tra il 2011 e il momento in cui avviene il rimborso.

- b. Una volta applicato un ϑ_i^{2011} alle tariffe 2011 articolate in quota fissa (q_k^{2011}) e in quota variabile (p_{kn}^{2011}), si calcola il nuovo importo sulla base dei corrispondenti metri cubi consumati dall'utente j -esimo suddivisi per scaglione di consumo (v_{kn}^{2011}). Si ottiene in questo modo l'importo che l'utente j -esimo appartenente alla tipologia di utilizzo k avrebbe dovuto pagare dal 21 luglio al 31 dicembre 2011 nel rispetto dell'esito del referendum e così determinato

$$Fatt(u)_{jk}^{\vartheta^{2011}} = \sum_{n=1}^m (\vartheta_i^{2011} \cdot p_{kn}^{2011} \cdot v_{kn}^{2011}) + (\vartheta_i^{2011} \cdot q_k^{2011} \cdot u_k)$$

- c. Per determinare il rimborso spettante all'utente j -esimo occorre infine sottrarre dall'importo fatturato nel 2011, l'importo ricalcolato applicando il ϑ_i^{2011} .

$$Rp(u)_j^{2011} = Fatt(u)_j^{2011} - Fatt(u)_j^{\vartheta^{2011}}$$

A prescindere dalla modalità di calcolo del rimborso, per dare una risposta chiara agli utenti del servizio idrico integrato che su questo tema nutrono da tempo una forte aspettativa, si propone di emettere note di credito a favore dell'utente anche nel caso in cui, dal meccanismo di ricalcolo proposto per il 2011 che origina il rimborso (Rp_i^{2011}), scaturisca un VRG_i^{2011} superiore ai ricavi realmente conseguiti dal Gestore. Sebbene in questo caso, per gli operatori del settore (Autorità, AATO e Gestore), potrebbe sembrare più logico non procedere ad alcun rimborso⁵, si propone di procedere comunque all'emissione di note di credito. In questo modo gli eventuali conguagli già determinati al 31 dicembre 2011 rimarrebbero invariati, perché VRG_i^{2011} e ricavi fatturati dal Gestore si ridurrebbero della stessa entità, lasciando invariato il saldo.

Q.29 *Quali osservazioni, motivate, si intende proporre con riferimento alla determinazione dei vincoli ai ricavi? E quali con riferimento al coefficiente ϑ_i ?*

1. Osservazioni in riferimento alla determinazione dei vincoli ai ricavi:
 - a. Le voci riportate in elenco ai punti 3.80 e 3.81 per il calcolo del vincolo dei ricavi garantiti 2012 e 2013 non comprendono la voce oneri fiscali che, nel Documento, l'Autorità vorrebbe trattare separatamente dagli oneri finanziari. L'Associazione è comunque venuta a conoscenza da parte di Federutility di un'errata-corrige curata dall'Autorità e non inserita nel sito della stessa, in cui tale dimenticanza è sanata.
 - b. Come già rappresentato nella risposta al quesito Q1 si propone di prevedere il riconoscimento di eventuali conguagli sui ricavi e recuperi per penalità/premialità

⁵ Il Gestore in realtà continuerebbe a vantare un credito nei confronti degli utenti finali anche a seguito della riduzione del VRG 2011.

anche nel caso in cui i relativi importi siano stati deliberati in un momento successivo la data del 31 dicembre 2011, anche per il fatto che l'entrata in vigore del nuovo metodo tariffario transitorio dell'AEEG, imporrà la revisione straordinaria del Piano d'Ambito, comprensiva dell'analisi degli scostamenti. Prevedere il termine del 31 dicembre 2011, rischia di escludere il riconoscimento dei conguagli/recuperi che le AATO hanno deliberato successivamente.

2. Osservazioni in riferimento al coefficiente ϑ_i

- a. I ricavi contenuti alle voci elencate in Tabella 5 di pag. 44 andrebbero a comporre l'ammontare dei ricavi 2011 del Gestore *i-esimo* ($ARIC_i^{2011}$) da sottrarre al vincolo dei ricavi regolati garantiti, la differenza ($ARIC_i^{2011} - VRG_i^{2012}$) è poi utilizzata in rapporto ai ricavi conseguiti dal Gestore *i-esimo*, per calcolare il coefficiente ϑ_i^{2012} . Così come impostata la formula riportata al punto 3.82 di pag. 44 del Documento, il ϑ_i^{2012} sembrerebbe non applicarsi alle tariffe di quella parte di utenti civili che non usufruiscono di tutti e tre i servizi, in particolare, gli utenti del servizio acquedotto e gli utenti dei soli servizi di fognatura e depurazione, due delle voci elencate in Tabella 5. Non se ne comprende l'impostazione dato che anche tali utenti rientrano nella definizione più stretta di Servizio Idrico Integrato e ai quali, per tale ragione, si applicano le stesse tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione degli utenti che usufruiscono del Servizio Idrico Integrato. Per rendere effettiva l'applicazione del ϑ_i^{2012} anche a questa tipologia di utenza, si propone dunque di eliminare le due voci *Acquedotto (utenti non allacciati alla pubblica fognatura)* e *Fognatura e depurazione civile (utenti con approvvigionamento autonomo da pozzi privati)* dall'elenco di tabella 5 e, parallelamente, di specificare che i ricavi conseguiti dal Gestore *i-esimo*, da utilizzare al denominatore per il calcolo del coefficiente ϑ_i^{2012} , comprendono, per omogeneità del rapporto, anche i ricavi di queste due tipologie di utenza.
- b. Dato che il coefficiente ϑ_i^t produce variazioni percentuali lineari per ogni componente tariffaria e considerato che lo schema tariffario del Servizio Idrico Integrato è a blocchi crescenti, l'effetto che si genera è un'alterazione della progressività delle tariffe. In particolare:
- Con $\vartheta_i^t < 1$ si riduce la progressività tariffaria,
 - Con $\vartheta_i^t > 1$ si accentua la progressività tariffaria,

Si chiede di valutare attentamente gli effetti prodotti dal coefficiente ϑ_i^t soprattutto nel caso di $\vartheta_i^t > 1$, considerato che l'aumento della progressività delle tariffe genera la contrazione dei consumi e mette a rischio il conseguimento del Vincolo dei Ricavi Garantiti.

Si ritiene quindi che l'articolazione delle tariffe sia mantenuta nelle competenze delle Autorità di Ambito come già rappresentato nella risposta al quesito Q3 e Q7.

Q.30 *Si ritiene che possa essere assegnato al Gestore l'onere di valutare il coefficiente ϑ_i e alle AATO/Autorità il compito di verifica? Quali elementi di criticità può rappresentare una simile eventualità?*

Non si condivide l'impostazione dell'Autorità di lasciare al Gestore il compito di elaborare il coefficiente ϑ_i . La legge, d.lgs. 152/2006, individua infatti in modo inequivocabile le funzioni spettanti a ciascun soggetto:

1. Le funzioni di determinazione della tariffa spettano alle AATO in base all'art. 154 comma 4) del d.lgs. 152/2006 s.m.i.;
2. Le funzioni di applicare la tariffa spetta al Gestore in base all'art. 154 comma 5) del d.lgs. 152/2006 s.m.i.;

La criticità consiste dunque nella legittimità della proposta dell'Autorità. Si suggerisce all'Autorità di rispettare quanto previsto dalla normativa vigente.

Q.31 *Per l'anno 2013 non sono previste tariffe specifiche per il trattamento delle acque meteoriche, ove queste vengano smaltite attraverso un sistema fognario misto. Questo implica che i relativi costi sono ripartiti tra gli utenti della rete. Anche se in prospettiva, l'Autorità intende verificare la percorribilità di una tariffa specifica, addebitata all'ente locale, sulla base dei parametri di piovosità del territorio e degli oneri di svasso, siano essi di natura impiantistica o ambientale. Quali obiezioni esistono, nei confronti di una simile prospettiva? risulta più adeguata una soluzione che continui a prevedere che i relativi costi siano posti in capo alla generalità degli utenti?*

Siamo d'accordo con l'impostazione dell'Autorità di prevedere una tariffa specifica per le acque meteoriche smaltite in sistema fognario misto.

Q32. *Si condivide la metodologia proposta di aggiornamento delle tariffe ex-CIPE? Quali obiezioni eventualmente esistono? e, se del caso, quali alternative si intende proporre?*

Nessuna osservazione

Q33. *Si condivide la necessità di prevedere un meccanismo di gradualità per adeguare i ricavi alle nuove metodologie tariffarie? Una soglia di variazione del 5% per far scattare il meccanismo appare condivisibile? Quali altre alternative potrebbero essere percorse, al fine di rendere graduale in passaggio alle nuove metodologie tariffarie?*

Vista la eterogeneità dei livelli tariffari preesistenti, un meccanismo di gradualità nella introduzione delle nuove tariffe è strettamente necessario. Il sistema proposto, pur semplice, presta il fianco alla possibilità di determinare incrementi tariffari notevoli. Ad esempio in caso di raddoppio delle tariffe, il meccanismo limita l'incremento per l'anno 2012 al 28,75%, evidentemente una variazione difficilmente sopportabile dall'utenza. Meglio sarebbe prevedere un periodo più lungo di adeguamento nei casi in cui la crescita delle tariffe oltrepassa dell'80% le tariffe preesistenti. Non è inoltre chiaro come il meccanismo si concluda nel quadriennio e

quale sia il collegamento ϑ dei vari anni. In particolare non è chiaro come sia determinabile il ϑ^{2012} visto che questo dipende da tarif²⁰¹² che a sua volta dipende da ϑ^{2012} , a meno di non prendere tarif²⁰¹² come quelle attualmente applicate dal gestore. Ma in tal caso il meccanismo di gradualità per il 2012 non ha ragione di esistere.

Q34. *Si condivide l'approccio delineato a tutela della fascia agevolata per l'utenza domestica?*

Non si ritiene che l'ampliamento del divario fra le tariffe applicate alle fasce agevolate e quelle applicate alle altre fasce raggiunga l'effetto di tutelare quella parte della clientela finale caratterizzata da difficoltà economiche. Come già espresso nelle osservazione al documento di consultazione 204/2012/R/IDR si ritiene più equo dal punto di vista redistributivo utilizzare strumenti di rimborso alla spesa per le utenze disagiate.

Q35. *Quale delle due ipotesi risulta preferibile?*

Tra le due ipotesi si ritiene preferibile la seconda, ovvero l'individuazione di coefficiente specifico ϑ^{agev} da applicare esclusivamente al primo scaglione delle utenze domestiche residenti. Si ritiene comunque che sia l'ATO a determinare lo specifico ϑ^{agev} .

Q36. *Si ritiene che, in analogia a quanto previsto per le agevolazioni nei servizi energetici, i mancati ricavi debbano essere compensati dalla generalità degli altri utenti, piuttosto che circoscrivere la compensazione al solo settore domestico?*

Seppur appaiono preferibili altre forme di agevolazioni, i mancati ricavi della fascia agevolata dovrebbero essere recuperati non solo dalle utenze domestiche ma anche da altre categorie di utenza, anche in ossequio a quanto previsto dall'art. 154 del D.Lgs. 152/06.

Q37. *Si ritiene che la previsione di un obbligo di versare un deposito cauzionale, possa costituire una forma efficace di copertura di parte del rischio morosità?*

L'esistenza del deposito cauzionale attenua le conseguenze dell'eventuale insolvenza dell'utente finale, mentre solo se è commisurata alla puntualità dei pagamenti influisce anche sulla morosità. Gli effetti della morosità possono essere attenuati con gli interessi di mora. L'introduzione generalizzata dell'istituto del deposito cauzionale richiede che tale fonte di finanziamento sia considerata nella valutazione degli Oneri Finanziari, tenuto che usualmente i depositi sono fruttiferi sulla base del tasso legale di interesse.

Q38. *Si condividono i principi, a cui la regolazione del deposito dovrebbe commisurarsi? Esistono altri elementi che si ritiene debbano ispirare la regolazione?*

I principi sono condivisibili e sostanzialmente completi. Si ritiene comunque che nelle gestioni che non applicavano il deposito cauzionale sia dato un periodo di adeguamento.

Q39. *Si ritiene che, nell'eventualità di introdurre l'istituto del deposito cauzionale, l'articolazione del deposito, le modalità di determinazione e i relativi importi siano stati correttamente individuati? In alternativa quali altre metodologie si ritengono proponibili? Motivare le proprie proposte.*

L'introduzione del deposito cauzionale, con le caratteristiche di deposito fruttifero, appare opportuna nelle realtà che fino ad adesso ne sono state sprovviste, al fine di disincentivare i

mancati pagamenti. Si ritiene corretto il criterio di articolazione proposto, basato sulle caratteristiche degli utenti rispetto ai pagamenti, mentre il numero di mesi presi a riferimento appare eccessivamente lungo, determinando importi del deposito eccessivi. Le soglie massime dovrebbero quindi essere mantenute al livello proposto. Si ritiene comunque che nelle gestioni che non applicavano il deposito cauzionale secondo i criteri proposti sia dato un periodo di adeguamento.

Q40. *Con riferimento alle utenze diverse da quelle domestiche, a quale livello di consumo potrebbe scattare l'opzione per altre forme di garanzia?*

Per le utenze non domestiche la possibilità di utilizzare altre forme di garanzia potrebbe scattare per consumi superiore a 500 m³/anno, consumi che oggettivamente non sono assimilabili a quelli domestici.

Q41. *Si ritiene che per le utenze condominiali, l'ammontare massimo possa essere commisurato al numero di utenti domestici sottesi alla fornitura? Quali potrebbero essere gli elementi ostativi a tale assunzione? Quali eventuali alternative potrebbero essere prese in considerazione?*

Fino a quando viene mantenuta la solidarietà passiva per i soggetti che partecipano al condominio la solvibilità delle utenze condominiali risulta essere maggiore delle utenze singole. Di conseguenza appare opportuno individuare un livello del deposito cauzionale che sia inferiore alla sommatoria dei depositi delle singole utenze. Inoltre vi sono problemi di ripartizione del deposito cauzionale applicato alle utenze condominiali a causa del diverso ruolo dei proprietari degli immobili (che sono i componenti del condominio) e i conduttori degli stessi (che sono i clienti finali dei servizi idrici). Per tali motivi è consigliabile individuare un livello del deposito cauzionale che sia commisurato al numero degli utenti sottesi alla fornitura e non al corrispettivo pagato dall'utenza condominiale, con importi inferiori alle soglie massime applicate alle utenze domestiche.

Q42. *Si ritiene che gli importi del deposito cauzionale debbano essere periodicamente rivisti? Se sì, con quale cadenza?*

Si ritiene opportuno che l'aggiornamento degli importi del deposito cauzionale segua l'andamento delle revisioni, avendo quindi una periodicità quadriennale.

Q43. *Si condivide l'ipotesi di rateizzazione del deposito?*

La rateizzazione è strettamente necessaria per evitare una pressione economica eccessiva sulla clientela finale.

Q44. *Si condivide la definizione di cattivo pagatore proposta?*

La definizione di cattivo pagatore proposta presta il fianco a notevoli contenziosi tra gestore e clientela finale, visto che ci sono dei casi nei quali il ritardo di pagamento deriva da una mancata ricezione del documento di fatturazione. Non vi è infatti possibilità, se non con onerosi strumenti di tracciabilità, di avere la certezza della data di consegna del documento di fatturazione. Di conseguenza si ritiene opportuno che invece della puntualità di pagamento, la definizione di cattivo pagatore faccia riferimento su informazioni oggettive quali la messa in mora notificata con strumenti di cui si ha la certezza della ricezione.

Elenco imprecisioni riscontrate nel documento

Di seguito sono riportate una serie di imprecisioni riscontrate nel documento:

1. Punto 3.28. Tabella 1. Nel prospetto di stratificazione delle immobilizzazioni manca il dato sul fondo ammortamento relativo ai CFP risultante al 31.12.2011.
2. Punto 3.31. Nel secondo alinea in cui si dice come valorizzare i beni del proprietario trasferiti in modo oneroso, sono riconosciuti OF. Nel testo non vi è menzione alla componente ammortamento menzionata nel precedente Documento di consultazione 240/2012.
3. Punto 3.42. La formula in cui viene indicato la costruzione del FA non è corretta, in quanto la sommatoria delle rate degli ammortamenti del bene deve riferirsi all'anno di entrata in funzione del bene (es. anno t1). Secondo la formula invece le rate annuali di ogni anno t sono inflazionati per il deflatore dell'anno t. In questo modo la somma degli ammortamenti è superiore al valore del bene.
4. Punto 3.43. La sommatoria degli ammortamenti deve essere effettuata considerando solo l'anno in cui il contributo è percepito. Si vedano osservazioni di cui al punto 3.
5. Q.13. La domanda presenta un'imprecisione: sostituire "oneri fiscali e gli ammortamenti" con "oneri finanziari e gli ammortamenti".
6. Punto 3.44. La % da applicare ai ricavi 2011 è probabilmente errata, in quanto il 65% sui ricavi porta a valori di CCN troppo alti e lontani dalle situazioni di bilancio;
7. Punto 3.44. Manca una chiara definizione di CCN: Capitale Circolante Netto.
8. Punto 3.46. I fondi rischi, spese future e svalutazione crediti vanno sottratti nella formula del CIN in quanto i relativi costi sono riconosciuti nelle modalità di calcolo dei costi operativi (punto 3.62 e punto 3.63). In alternativa, come indicato nel punto 2 del Q.20 si propone di escludere le voci B.12 e B.13 dai costi operativi.
9. Punto 3.58. La formula contiene un errore in quanto manca la sommatoria effettuata sul tempo t.
10. Punto 3.63. Nelle rettifiche dei costi operativi non sono presenti voci importanti quali i contributi in conto esercizio e le capitalizzazioni.
11. Punto 3.68. La formula, secondo alinea, contiene un errore al numeratore sotto radice Correzione effettuata con l'errata-corrige inviata a Federutility.
12. Punti 3.80 e 3.81. Fra le componenti di costo non sono considerati gli oneri fiscali di cui al punto 3.48. Correzione effettuata con errata-corrige inviata a Federutility.
13. Punto 3.81. Nell'equazione $R_p(2011)$ il termine $OF(2011)$ deve essere moltiplicato per $(1-t_c)$. Correzione effettuata con errata-corrige inviata a Federutility.
14. Punto 3.82, Tabella 5. Nel calcolo del ϑ_t fra gli ARIC non devono essere sottratti i ricavi per

acquedotto e per fognatura e depurazione civile.

15. Punto 3.82. Nella formula che calcola il ϑ non è chiaro perché debba calcolarsi un ϑ anche per l'anno 2012, dato che l'articolazione tariffaria 2012 è già in vigore.
16. Punto 4.2. Non è chiaro perché debba calcolarsi un ϑ anche per l'anno 2012, dato che l'articolazione tariffaria 2012 è già in vigore. Inoltre la formula non è chiara sul recupero dello scostamento oltre il secondo anno.

Roma 1 Agosto 2012.